

Emendamenti al regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 - [link](#)

In azzurro le modifiche che verranno apportate al regolamento

All'attuale articolo 36 sarà aggiunto il comma: «11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Il medico accertatore riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note la diagnosi di DSA, specificando tipologia e intensità del deficit soggettivo.»

All'allegato II, lettera B saranno apportate le seguenti modifiche:

- il punto 4 è così sostituito: «4. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonché tutti i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facoltà di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame.»

- dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le misure compensative comprendono:

- a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati;
- b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame, nonché alla tipologia e all'intensità di deficit attestate dal certificato medico di idoneità al conseguimento o all'estensione della patente nautica;
- c) il supporto di assistenti, mediatori o traduttori in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento o all'estensione della patente nautica.»

«4-ter. Compatibilmente con la tipologia e la finalità della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche, oppure prove teoriche equipollenti, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in

quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che è allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato.»

«4-quater. Per i candidati di cui al punto 4, in relazione alla tipologia e alla finalità della prova di esame, sono comunque adottate modalità di svolgimento e di valutazione che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneità al conseguimento o all'estensione della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame.»

«4-quinquies. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate, di cui ai punti dal 4 al 4-quater, o il loro diniego è comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di esame. Avverso il diniego o la concessione parziale è ammesso il ricorso al MIT entro trenta giorni, oppure al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di esame, fatta salva la disciplina in materia di autotutela.»